

## GAZZETTA



## UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

|                                                                                           | Anno   | Sem. | Trim. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. 108 | 63   | 45    |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale)                                                    | 240    | 140  | 100   |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | 72     | 45   | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale)                                                    | 160    | 100  | 70    |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.  
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.  
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Spziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1536.

Contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale . . . . . Pag. 4234

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1537.

Istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . . . . Pag. 4235

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1538.

Autorizzazione alla spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma . . . . . Pag. 4236

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539.

Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza . . . . . Pag. 4236

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1540.

Modificazioni al R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438, relativo all'attuazione nei confronti della Regia università di Catania, delle norme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 . . . . . Pag. 4236

REGIO DECRETO 2 settembre 1938-XVI, n. 1541.

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento e sullo stato degli ufficiali della Regia guardia di finanza. Pag. 4237

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1542.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo; che si terrà a Milano dal 19 al 31 gennaio 1939-XVII . . . . . Pag. 4238

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1543.

Approvazione della modificazione dello statuto della Cassa mutua infortuni agricoli di Messina . . . . . Pag. 4238

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1544.

Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra il viale Loreto, la via Brianza, la via Settembrini, la via Battaglia ed il viale Monza, con variante al piano regolatore di massima . . . . . Pag. 4239

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1545.

Aggiornamento del regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 4239

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1546.

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di massima della città di Milano per l'apertura della via dei Giardini in prolungamento della via Principe Amedeo dalla via Montebello alla via Croce Rossa, con variante al piano regolatore di massima . . . . . Pag. 4240

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI.

Approvazione degli elenchi suppletivi delle acque pubbliche della provincia di Torino . . . . . Pag. 4241

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1938-XVI.

Riconoscimento della plana di Rieti quale zona tipica per la produzione di grano da seme . . . . . Pag. 4242

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.

Applicazione al prodotto antiparassitario E.I.A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio . . . . . Pag. 4242

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.

Applicazione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario « Solforamica S.P.A. ». Pag. 4243

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Prezzi di vendita per i rottami di ghisa . . . . . Pag. 4243  
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'Agricoltura ad acquistare un appezzamento di terreno in comune di Gibellina . . . . . Pag. 4243

**5° Ricorso.** — L'avvocato Jarach, nell'interesse della signora Angela Tagliabò proprietaria dello stabile in via Fatebenefratelli, 15, col suo esposto:

a) afferma che l'apertura della nuova strada non risponde ad effettive necessità igieniche e viabili;

b) chiede lo spostamento dell'asse della strada per evitare la parziale demolizione del suo fabbricato;

c) ritiene ingiustificata la inclusione della parte residua del fabbricato in via Fatebenefratelli nella zona soggetta a contributo.

Il Comune giustamente rileva:

a) che la necessità della nuova strada risulta dalla sua previsione nel piano di massima;

b) che lo spostamento dell'asse verso ponente intaccherebbe la Chiesa Svizzera, che bisogna mantenere, e taglierebbe maggiormente il Giardino Perego, frustrando lo scopo di rispettare il più possibile i giardini;

c) che con l'apertura della nuova strada il fabbricato del richiedente avrà su di essa una nuova fronte il che costituisce un indiscutibile vantaggio.

Tenuto conto di tutte queste ragioni, si ritiene che anche questo ricorso debba essere respinto.

**6° Ricorso.** — Don Ercole Perego Cremnago ed altri fondano il proprio ricorso sulla mancata possibilità di sfruttamento edilizio del giardino di loro proprietà.

A parte l'esistenza del vincolo imposto dalla Regia soprintendenza all'Arte medioevale e moderna, rilevasi che la questione non riguarda l'approvazione del piano, ma la sua attuazione. Pertanto esso non può essere preso in considerazione in questa sede.

**7° Ricorso.** — Il conte Febo Borromeo d'Adda lamenta che le nuove costruzioni possono creare prospetti dannosi agli importanti suoi stabili (palazzo e giardino).

Il Comune ha rilevato:

che per le aree di proprietà del ricorrente questi può valersi del diritto di precedenza, nella legge stabilito, per la rifabbricazione;

che per le costruzioni sulle altre aree sarà provveduto, nei limiti del possibile, con le norme edilizie che con il Piano verranno stabilite.

Si aggiunge che trattandosi non di opposizioni tecniche al piano particolareggiato, ma di richieste intese a conservare pregi di prospetti di stabili esistenti, di esse non si può tener conto in sede di approvazione del piano e pertanto il ricorso non può essere accolto.

Visto il parere n. 1111 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1938-XVI;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, respinti tutti i suindicati reclami, è approvato con le osservazioni risultanti dal 2° considerando, il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di massima della città di Milano per l'apertura della nuova strada (via dei Giardini) in prolungamento della via Principe Amedeo dalla via Montebello alla via Croce Rossa con variante rispetto al piano di massima approvato con la su detta legge 19 febbraio 1934, n. 433.

Per l'attuazione del piano particolareggiato è assegnato al Comune il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il detto piano verrà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in un piano particolareggiato in scala 1:1000,

in una planimetria con l'indicazione della variante, in scala 1:1000 ed in un elenco delle proprietà soggette ad espropriazione ed a vincoli, documenti a firma del podestà di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 402, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI.

Approvazione degli elenchi suppletivi delle acque pubbliche della provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 12494, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1919, al registro 6 LL. PP., foglio 2038, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Torino;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la detta Provincia, col quale si modificano i limiti entro i quali si ritiene pubblico il torrente Viana, iscritto al n. 310 dell'elenco principale suddetto, e si iscrive fra le acque pubbliche il rio Scagnelli affluente del torrente Viana;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia stessa per l'iscrizione del rio Sala;

Visti gli atti delle esperite istruttorie che furono disposte rispettivamente con decreti del Ministro per i lavori pubblici 3 marzo 1926, n. 11096, e 24 luglio 1937, n. 3967, per il primo elenco e 8 febbraio 1936, n. 413, per il secondo;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dello schema del predetto secondo elenco fu presentato un ricorso dal sig. Florence Pietro, proprietario di terreni irrigati con le acque del rio Sala, col quale si oppone all'iscrizione in elenco del rio stesso, perchè per la sua poca importanza non può avere attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato, in merito al detto ricorso, che l'argomentazione addotta è infondata, alimentando il rio Sala una importante derivazione per produzione di energia elettrica e servendo anche ad usi irrigui;

Che pertanto il ricorso del sig. Florence Pietro è da respingere;

Che può quindi farsi luogo all'approvazione del primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino, giusta i testi allegati al presente decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 30 maggio 1938, n. 997;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino, giusta gli uniti esemplari vistati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI  
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 183.

#### Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino

| N. d'ordine<br>1 | Denominazione<br>(da<br>valle verso monte) | Foce<br>o<br>sbocco | Comuni toccati<br>od attraversati                  | Limiti entro i quali<br>si ritiene pubblico<br>il corso d'acqua   |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 310              | Torrente Viana<br>inf. n. 293              | Malone              | Barbania, Busana, Rivara, Camagna, Forno di Rivara | Dallo sbocco alla confluenza in destra del Rio Riamasso.          |
| 310<br>bis       | Rio Scagnelli<br>inf. n. 310               | Viana               | Forno di Rivara                                    | Dallo sbocco al ponte della strada comunale alla frazione Milani. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,  
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici  
COBOLLI-GIGLI

#### Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino

| N. d'ordine<br>1 | Denominazione<br>(da<br>valle verso monte) | Foce<br>o<br>sbocco | Comuni toccati<br>od attraversati | Limiti entro i quali<br>si ritiene pubblico<br>il corso d'acqua |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                | Rio Sala . . .                             | Dora Riparia        | Exilles . . . .                   | Dallo sbocco fino alle sue origini.                             |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,  
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici  
COBOLLI-GIGLI

(3792)

#### DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1938-XVI.

Riconoscimento della piana di Rieti quale zona tipica per la produzione di grano da seme.

#### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1938-XVI, reg. n. 47

Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà di frumento all'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta in data 24 agosto 1938-XVI, da cui risulta che la Commissione stessa ha espresso parere favorevole al riconoscimento, quale zona tipica per la produzione di grano da seme, della piana di Rieti;

Decreta:

#### Articolo unico.

La piana di Rieti è dichiarata zona tipica per la produzione di grano da seme, a sensi dell'art. 9 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546.

La zona predetta è costituita dal territorio circoscritto dalla linea seguente: strada le Marmore Repasto dal confine con la provincia di Terni per Repasto e stazione di Greccio; mulattiera per Madonna della Selcechia e Greccio; strada per S. Pastore; mulattiera per C. Galloni; strada per Contigliano, S. Lorenzo, C. S. Antimo, Borgo di Rieti, fino alla confluenza del Salto con il Velino; fiume Velino fino al confine tra i territori dei comuni di Rieti e di Cittaducale; confine predetto a destra del Velino fino all'incontro della mulattiera per C.se Capaello; mulattiera predetta fino a Lugnano; strada per Villa Troiana, S. Gregorio, Cantalice, C. Strinati; mulattiera per C.se del Rio, Piè di Colle, la Croce strada per Labro; mulattiera per fosso di Leonessa; fosso di Leonessa per l'Osteria fino al confine con la provincia di Terni; confine con la provincia di Terni fino all'incontro con la strada le Marmore Repasto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3809)

#### DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.

Applicazione al prodotto antiparassitario E.I.A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio.

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « E. I. A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° ottobre 1938 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in